



V

Tribunale di Novara Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Quarenza Presidente

Dott./ssa G. Paronelli Giudice

Dott./ssa G. Tru Giudice

- Letto il ricorso ex art. 161, 6° co. L.F. depositato il 27/2/2013 con il quale ESSE EMMERL, su tutto uno chiede di essere ammesso/a alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito:

della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, co. 2 e 3 L.F.;

della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis L.F.;

- Ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Novara, in quanto il/la ricorrente ha nel circondario di questo la sua:

sede legale sede effettiva

- Ritenuto che il/la ricorrente è imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 160 L.F. e versa in stato di crisi;

- Rilevato che la domanda di concordato "con riserva" è sottoscritta:

dal/lla ricorrente, persona fisica;

dal legale rappresentante del/la ricorrente;

è stata approvata a norma dell'art. 152 L.F. e l'approvazione risulta da verbale redatto da notaio, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c.;

- Rilevato che al ricorso sono allegati:

i bilanci degli ultimi tre esercizi (2009, 2010, 2011)

le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, in quanto il ricorrente

non è tenuto al deposito dei bilanci;

la situazione patrimoniale aggiornata al 31/12/2012 ;

- il/la ricorrente _____, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:

la proposta,

il piano,

e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;

- dato atto che nel termine fissato del Tribunale, il/la ricorrente, conservando fino all'omologazione gli effetti protettivi previsti dalla legge, può depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis, 1° co. L.F.;

- rilevato che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare:

lo scioglimento;

la sospensione per la durata di giorni _____ del/i contratto/i pendente/i indicato/i in ricorso;

il pagamento del/i credito/i per beni o servizi anteriore/i alla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, indicato/i in ricorso;

la contrazione del/i finanziamento/i indicati in ricorso, da soddisfare in prededuzione;

- ritenuto che le richieste di autorizzazione di cui sopra vanno attentamente vagliate alla luce delle motivazioni addotte e della relazione del professionista _____ contenente l'attestazione richiesta dall'art. 182 quinquies, co. 1 e 4 L.F.;

Rilevato altresì che:

- la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 27/2/2013 ed è stata pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 27/2/2013;
- il/la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- a carico del/la ricorrente:

non sono pendenti

^e sono pendenti le istanze di fallimento n. 193/2012, _____, _____, _____;

P.Q.M.

- Nomina il giudice Pancali, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per concordato preventivo o per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "raccogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, facendosi coadiuvare, se ritenuto necessario od utile, da un ausiliare alla cui nomina è delegato dal Collegio) e per relazionare, sul futuro ricorso o domanda, nella

Camera di Consiglio, che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

CONCEDE

Al/alla ricorrente termine fino al 30/4/2013 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° co. L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi prodotti dal ricorso;

autorizza

non autorizza

lo scioglimento la sospensione per la durata di gg. _____ del/i contratto/i pendente/i indicati in ricorso, in quanto _____

il pagamento del/i credito/i indicato/i in ricorso anteriore/i alla pubblicazione di questo nel Registro delle Imprese, in quanto _____

la contrazione, in prededuzione, del/dei finanziamento/i indicato/i in ricorso, in quanto _____

AVVERTE

il/la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile bimestrale, di una breve Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, una aggiornata situazione contabile e gli estratti di conto corrente del periodo.

DISPONE

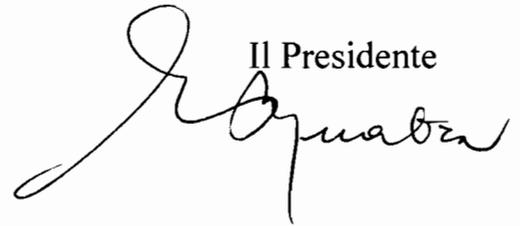
che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (Sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 10/3/2013, a cura del/la ricorrente, sul/sui quotidiano/i La Stampa e Corriere di Novara e sul sito www.tribunale.novara.it.

Si comunichi al/alla ricorrente.

Novara, 27/2/2013

Il Presidente



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria 28/2/13
Il Cancelliere

